

## ORDINANZA N. 92 DEL 11/09/2024

Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
GESTIONE BOSCHI

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI ZONA PENTAGONO.  
LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA VEICOLARE.

### IL RESPONSABILE

**STABILITO** che l'occupazione della sede stradale per opere, depositi e cantieri stradali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada, nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e del previsto disciplinare tecnico sulla corretta apposizione della segnaletica temporanea;

**VISTA** la richiesta presentata il giorno 11.09.2024, da parte della società ARIA spa, intesa ad ottenere i provvedimenti che gli consentono di dare esecuzione ai lavori di ristrutturazione degli edifici presenti nella zona "Pentagono" in via Manzoni nel Comune di Bormio;

**RITENUTO** che, per la corretta esecuzione dei lavori, si rende necessaria la formazione di cantieri stradali con limitazioni alla circolazione/sosta veicolare, con specifiche deviazioni ed interruzioni della circolazione, anche se limitate nel tempo;

**CONSIDERATO** che il normale traffico veicolare nelle zone interessate dall'occupazione della sede stradale dovuta all'esecuzione delle opere di cui sopra può essere di intralcio ai lavori, prolungandone la durata nonché subire forti ripercussioni sulla propria fluidità a causa dei cantieri stessi;

**RITENUTO** necessario adottare generali e temporanei provvedimenti di disciplina del traffico, nei pressi del cantiere stradale e delle strade direttamente ed indirettamente interessate dai lavori di opere edili;

**PRESO ATTO**, pertanto, della necessità di istituire il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli e la chiusura al transito veicolare nel tratto di strada interessato dai lavori;

**VISTA** la planimetria di cantiere presentata;

**RITENUTO** opportuno adottare i provvedimenti necessari per consentire l'effettuazione dei lavori sopraccitati in condizioni di sicurezza e senza pregiudizio per l'incolumità pubblica;

**VISTI** gli artt. 6, 7 e 21 del D.L. vo 30.04.92 n. 285 e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 16 del 04.04.2023;

### ORDINA

Per motivi d'incolumità pubblica ed esigenze di carattere tecnico, dal giorno 12 settembre 2024 fino alla fine dei lavori di cui sopra, venga istituito il cantiere stradale sul piazzale del Pentagono in via Manzoni secondo le modalità di seguito indicate:

- **la chiusura totale al traffico veicolare sul piazzale del "Pentagono" in via Manzoni** (area di cantiere);
- **istituzione divieto di sosta permanente con rimozione forzata dei veicoli su tutte le aree necessarie all'esecuzione dell'opera;**
- **l'apposizione di normata segnaletica stradale verticale ed orizzontale di cantiere stradale, divieto di transito e divieto di sosta;**

### **PRESCRIZIONI:**

Comunicare all'indirizzo e-mail [polizialocale@comune.bormio.so.it](mailto:polizialocale@comune.bormio.so.it) la data effettiva di inizio dei lavori, un cronoprogramma aggiornato anche per fasi di lavorazione, la durata e tempistica dei lavori medesimi. La Polizia Locale dovrà essere costantemente aggiornata su ogni eventuale modifica apportata al cronoprogramma relativo alle opere di cui sopra.

La Ditta, esecutrice dei lavori, dovrà approntare l'area di cantiere, delimitandola e dotandola di tutta la segnaletica stradale diurna e notturna a norma dell'art. 21 del C.d.S., adottando tutte le misure di sicurezza a tutela della circolazione sia veicolare che pedonale in conformità a quanto disposto dal presente provvedimento.

La Ditta esecutrice è inoltre incaricata di predisporre tutta la segnaletica stradale di indicazione relativa alla modifica della viabilità sulle principali intersezioni stradali eventualmente interessate.

Prima dell'inizio dei lavori sopraccitati sarà onere del responsabile del cantiere di dare adeguato preavviso mediante apposizione di cartelli a tutti i residenti in loco e alle attività commerciali presenti.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dalla ditta esecutrice dei lavori, che resta l'unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica stessa.

La presente Ordinanza dovrà essere resa nota al pubblico con l'installazione della già menzionata segnaletica stradale, con modalità e responsabilità di cui sopra.

La Polizia Locale, insieme agli uffici competenti, si riserva la facoltà di impartire, durante l'esercizio dei lavori, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della circolazione veicolare per garantire le condizioni di sicurezza e senza pregiudizio per l'incolumità pubblica.

Al richiedente è fatto obbligo, a fine lavori, del ripristino dello stato dei luoghi preesistente l'inizio degli stessi ed è responsabile dei danni arrecati alla pavimentazione e relativi sottoservizi.

La ditta esecutrice dei lavori, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o a cose in conseguenza dello svolgimento dei lavori di che trattasi.

Il Comando di Polizia Locale, insieme ai funzionari e gli agenti di cui agli art.12 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992), vigilerà sulla corretta esecuzione della presente ordinanza e potrà revocare, modificare o sospendere le disposizioni contenute in essa per esigenze dovute alla circolazione stradale o ogni qualvolta si renda necessario.

IL RESPONSABILE  
SCHIVALOCCHI LAURA / InfoCamere S.C.p.A.  
*Documento firmato digitalmente*  
*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*